



AMM. TRASP

COMUNE DI CAMPOREALE
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del Reg. Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18/01/2020.
Del 31-05-2023

L'anno duemilaventitrè il giorno ~~TRENTUNO~~ del mese di ~~MAGGIO~~ , alle ore ~~17:00~~ seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Comunale ^{IN SESSIONE URGENTE} in seduta pubblica di I convocazione e con l'intervento dei sigg.:

COGNOME E NOME	P	A
Giacone Giuseppe	X	
Ciaccio Nicola	X	
Neglia Giovanna Maria	X	
Pisciotta Emanuele	X	
Mistretta Pasquale		X
Spera Francesca	X	
Ferrarella Vito	X	
Rizzuto Adriana	X	
Montalbano Luigi Maria	X	
Vaccaro Giovanni	X	
Almerico Vincenza		X
Maggio Flavia		X

Presiede la seduta il Sig. Giuseppe Giacone, Presidente del Consiglio;
Partecipa alla seduta il Segretario generale, Dott.ssa Dorian Nastasi;
Il Presidente, constatato che vi è il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a discutere sull'argomento in oggetto specificato.

SCRUTATORI: FERRARELLA - RIZZUTO - VACCARO

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18/01/2020.

PREMESSO

-che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

-che l'imposta unica comunale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

-che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

-che la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI.

-che il Decreto Legislativo n. 116 del 26/09/2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA).

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 17/12/2021 e modificato con deliberazione di C.C. n. 03 del 19/02/2022;

VISTE le disposizioni previste dalla delibera n. 15/2022 di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che determinano una sostanziale integrazione e modifica del vigente regolamento per l'applicazione della TARI;

RAVVISATA la necessità di approvare il nuovo regolamento TARI.

VISTI

l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;

l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a norma del quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

l'art. 13, comma 15ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ESAMINATO lo schema del nuovo regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Dato atto altresì che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, saranno acquisiti i pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile e il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di approvare il nuovo regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto di n. 41 articoli, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

di prendere atto che il suddetto regolamento, vista la sua approvazione entro il termine di cui all'art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, così come convertito in Legge n. 69 del 21 maggio 2021, pubblicato nei modi di legge, entrerà in vigore nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 10 delle preleggi, 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione e, produrrà i suoi effetti con decorrenza 1° gennaio 2023;

di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento si rimanda alle norme di Legge disciplinanti lamateria;

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

di dare atto che, il testo del presente atto ed i relativi allegati, ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale di cui al punto precedente, verranno predisposti ed adattati al formato elettronico definito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2021, così come chiarito dalla Risoluzione n.7/DF del 21 settembre 2021.

di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di procedere con sollecitudine agli adempimenti conseguenziali;

F.to
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
Antonella Rag. Lipari

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'articolo 53 della L. 8.6.1990 n. 141, così come recepito dalla L.R. 48/1991, integrato dall'articolo 12 della L.R. 30/2000 e 147 bis – comma I – del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Camporeale, li 30-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E.F.: F.to Rag. Antonella LIPARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, commat, e 147 bis, comma 1, del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile.

Camporeale, li 30-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E.F.: F.to Rag. Antonella LIPARI



COMUNE DI CAMPOREALE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI - TARI**

Approvato con delibera C. C. n° _____ del _____

INTRODUZIONE

Il Regolamento si riferisce all'ipotesi di adozione del modello tributario del prelievo e contiene gli aggiornamenti disposti in seguito all'emanazione del D.lgs. 116/2020, di riforma della definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851, di modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti Direttiva (UE) 2018/852, di modifica della direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio e gli ulteriori aggiornamenti disposti in seguito all'emanazione delle varie deliberazioni di ARERA, per ultime le sottoelencate delibere:

- *La Delibera ARERA n° 363/2021 del 03 agosto 2021, la quale definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2;*
- *La Delibera ARERA n° 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 che ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni. In detta delibera inoltre è stato ulteriormente regolamentato l'iter per le riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico.*

Sommario

<u>ART. 1 - PRESUPPOSTO</u>	5
<u>ART. 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO</u>	5
<u>ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI</u>	9
<u>ART. 4 - DICHIARAZIONE TARI</u>	9
<u>ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO</u>	12
<u>ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO</u>	12
<u>ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE</u>	13
<u>ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE</u>	14
<u>ART. 9 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO</u>	16
<u>Art. 10 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'UTENZA NON DOMESTICA</u>	16
<u>ART. 11 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO</u>	18
<u>ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO</u>	18
<u>ART. 13 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI</u>	19
<u>ART. 14 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI</u>	19
<u>ART. 15 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO</u>	19
<u>ART. 16 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO</u>	20
<u>ART. 17 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE</u>	21
<u>ART. 18 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE</u>	21
<u>ART. 19 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</u>	22
<u>ART. 20 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</u>	22
<u>ART. 21 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA</u>	23
<u>ART. 22 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</u>	23
<u>ART. 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE</u>	23
<u>ART. 24 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE</u>	24
<u>ART. 25 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE</u> ...	24
<u>ART. 26 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE IN CASO DI EVENTI CATASTROFICI</u>	25
<u>ART. 27 - CUMULO DI RIDUZIONI</u>	25
<u>ART. 28 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI</u>	25
<u>ART. 29 - TRIBUTO GIORNALIERO</u>	26
<u>ART. 30 - TRIBUTO PROVINCIALE</u>	26
<u>ART. 31 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE E SOLLECITO DI PAGAMENTO</u>	27
<u>ART. 32 - MODALITÀ PER LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI E DEGLI AVVISI BONARI TARI</u>	28

<u>ART. 33 - RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI</u>	29
<u>ART. 34 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE</u>	30
<u>ART. 35 - FUNZIONARIO RESPONSABILE</u>	31
<u>ART. 36 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI</u>	31
<u>ART. 37 - SANZIONI ED INTERESSI</u>	33
<u>ART. 38 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u>	33
<u>ART. 39 - RICHIESTA INFORMAZIONI E ISTRUZIONI</u>	33
<u>ART. 40 - NORME DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA</u>	34
<u>ART. 41 - ENTRATA IN VIGORE</u>	34
<u>ALLEGATO 1</u>	

ART. 1 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo *art. 5*.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'*art. 5* del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per *utenze domestiche* si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per *utenze non domestiche* tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO

La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del *d.lgs. n° 152 (codice ambientale) del 03/04/2006* e successive modificazioni e integrazioni, per ultime quelle previste dal *D. Lgs 116/2020*.

1. I rifiuti sono classificati - secondo l'origine - in *rifiuti urbani* e *rifiuti speciali* e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in *rifiuti pericolosi* e *rifiuti non pericolosi*.
2. Sono *rifiuti urbani*:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del *d.lgs. 152/2006*;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 dell'*art. 183 comma 1 del d.lgs. 152/2006*.
 - g) i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;
 - h) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque

reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 2135* del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'*articolo 184-bis* del *d.lgs. n° 152/2006*;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del *d.lgs. n° 152/2006*.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «*rifiuto*», ai sensi dell'*art. 183, comma 1, lett. a)* del *d.lgs. n° 152/2006* - qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «*produttore di rifiuti*»: ai sensi dell'*art. 183, comma 1, lett. f)* del *d.lgs. n° 152/2006* - il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (*produttore iniziale*) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (*nuovo produttore*);
- c) «*detentore*», ai sensi dell'*art. 183, comma 1, lett. h)* del *d.lgs. n° 152/2006* - il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «*prevenzione*»: ai sensi dell'*art. 183, comma 1, lett. m)* del *d.lgs. n° 152/2006* - le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «*conferimento*»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «*gestione dei rifiuti*», ai sensi dell'*art. 183, comma 1, lett. n)* del *d.lgs. n° 152/2006* - la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non

costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- g) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o) del d.lgs. n° 152/2006 - il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- h) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p) del d.lgs. n° 152/2006 - la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- i) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u) del d.lgs. n° 152/2006 - qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- j) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo) del d.lgs. n° 152/2006 - la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- k) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e del d.lgs. n° 152/2006 - il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- l) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis) del d.lgs. n° 152/2006 - il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- m) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d) del d.lgs. n° 152/2006 - i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- n) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis del d.lgs. n° 152/2006 - tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n°178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- o) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- p) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- q) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

- r) *«parte variabile della tassa»*: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- s) *«Centro di Raccolta»*, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm) del d.lgs. n° 152/2006 - un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- t) *«Centro del Riuso»*: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- u) *«riutilizzo»*, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del d.lgs. n° 152/2006 - qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- v) *«preparazione per il riutilizzo»*, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del d.lgs. n° 152/2006 - le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- w) *«recupero»*, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del d.lgs. n° 152/2006 - qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- x) *«gestore della raccolta e trasporto»* è il soggetto che eroga il servizio di raccolta e trasporto, ivi incluso il Comune che gestisce il suddetto servizio in economia;
- y) *«gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade»* è il soggetto che eroga il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, ivi incluso il Comune che gestisce il suddetto servizio in economia;
- z) *«Autorità»* è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- aa) *«Ente territorialmente competente»* è l'Ente di governo dell'Ambito¹, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente, in Sicilia l'Ente Territorialmente Competente è individuato nella SRR (Società di Regolamentazione dei Rifiuti);
- bb) *«Gestione»* è l'ambito tariffario, ovvero il territorio, comunale o sovra-comunale, sul quale si applica la medesima tariffa (sia essa TARI o tariffa corrispettiva);
- cc) *«MTR-2»* è il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025, approvato con deliberazione Arera del 3 agosto 2021, n° 363/2021/R/RIF;
- dd) *«TQRIF»* è il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- ee) *«TARI»* è la tariffa istituita ai sensi dell'articolo 1, commi 639 e 651, della legge n° 147/13, comprensiva sia della TARI determinata coi criteri presuntivi indicati nel D.P.R. n° 158/99 (TARI presuntiva) sia della TARI determinata facendo riferimento ai criteri di calibratura individuale e misurazione delle quantità indicati nel D.P.R. 158/99 (tributo puntuale);

¹ N.B. In Sicilia l'Ente Territorialmente Competente è individuato nella SRR (Società di Regolamentazione dei Rifiuti).

- ff) «tariffa corrispettiva» è la tariffa istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della legge 147/13;
- gg) «tariffazione puntuale» è la tariffa corrispettiva o il tributo puntuale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 651 della legge n° 147/13 ove la TARI sia determinata facendo riferimento ai criteri di calibratura individuale e misurazione delle quantità indicati nel D.P.R. n° 158/99;
- hh) «utente» è la persona fisica o giuridica che è o che sarà intestataria del documento di riscossione;
- ii) «utenza» è l'immobile o l'area soggetta a tariffazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c) del D.M. 20 aprile 2017;

ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4 - DICHIARAZIONE TARI

1. Il soggetto passivo, di cui all'Art. 3, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. *La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio*, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n° 15 del 2022.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 7 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
 - c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 7 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro *90 giorni solari* dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al *comma 2*. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello *online*. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata *online*.
4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la *Carta di qualità*. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta

la TARI, è di norma inviata entro *trenta giorni lavorativi* dalla data di presentazione della richiesta. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.
7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (*compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive*), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.
8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al *comma 3*, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (*ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.*).
11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al *comma 3*, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al *comma 3*, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti *commi 11 e 12*, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente *comma 5*.
14. In deroga a quanto disposto dal *comma 12*, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'*articolo 238, comma 10*, del d. lgs. n° 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (*acqua, energia elettrica, gas*) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (*gas, acqua, energia elettrica, ecc.*) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (*gas, acqua, energia elettrica, ecc.*), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali

spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'*art. 1117 del Codice civile* non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla *lettera a) del precedente comma*, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'*art. 14 del Decreto-legge 6/12/2011, n° 201*, o della TARSU, di cui al *Capo 3° del Decreto Legislativo n° 15/11/1993, n° 507 (oppure della TIA1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n° 22, o TIA2, di cui all'art. n° 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n° 152/2006)*.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'*art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n° 147*, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal *D.P.R. 23/03/1998, n°138*.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo *articolo 8*.

ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano esclusivamente

ovvero di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure

sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i

relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga

con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti

speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione

di rifiuti urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di sua produzione e non sull'intera superficie

occupata. Il Comune può effettuare un sopralluogo per verificare la natura dei rifiuti prodotti.

2. Nel caso di attività produttive che diano luogo a rifiuti speciali a norma di legge, sono esclusi dalla tassazione gli spazi di produzione e i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini del medesimo insediamento produttivo esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio a breve termine di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo (tali materie prime o prodotti finiti sono depositati o stoccati nel magazzino prima o dopo la lavorazione ed in via provvisoria).

Non sono, in particolare, soggette a tributo:

- a) Le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) Le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili, e simili depositi agricoli;
- c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi;
- d) Le superfici artigianali ed industriali dedicate alla produzione di beni, depositi degli stessi. Sono esclusi uffici e spazi espositivi.

3. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare.
4. Resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi.
5. Per le attività industriali, non si computano le superficie delle aree di lavorazione in quanto i rifiuti della produzione sono considerati dall'art.183 co.1 lett.b) sexies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non inclusi in quelli urbani, fermo restando la tassazione delle altre superfici dell'attività produttrici di rifiuti urbani.
6. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Distributori di carburanti	50
Attività di falegname	50
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	50
Attività di carrozzerie, elettrauto, gommista, autofficine	50
Attività di lavanderie a secco, tintorie	50
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	50
Attività industriali limitatamente ai luoghi di	50
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità.	50
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50
Studi e ambulatori medici, odontoiatrici e veterinari	50

Attività di marmista e lavorazione similari (solo area	50
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	50
Attività di macelleria	50
Attività di produzione alimentare con processi di lavorazione dai quali residuano oli esausti di frittura	50
Altre Attività diverse dalle precedenti	50

7. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (*industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.*), nonché (*tranne per le attività di cui al precedente comma 2*) le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (*urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti*) distinti per codice EER;
- b) comunicare entro il perentorio termine del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per *codici EER*, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

8. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'*art. 2135 c.c.*

ART. 9 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'*art. 198 comma 2-bis del D. lgs. n° 152/2006*, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'*art. 238 comma 10 del D. lgs. n° 152/2006*, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al *comma 1* del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo *art. 10*. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al *comma 1*, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

Art. 10 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'UTENZA NON DOMESTICA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'*art. 9* del presente Regolamento e avviare a recupero i

propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune Ufficio tributi entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per comunicare la scelta di cui al *comma 1*, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio.
3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al *D.P.R. n° 445/2000*, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al *comma 2* entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta².
6. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
 - a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (*distinti per codice EER*);
 - e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (*distinti per codice EER*), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

² Invero, a seguito della modifica recata dalla legge 118/2022, l'art. 238, comma 10, d.lgs. 152/2006, non prevede più la possibilità di rientro anticipato nel servizio pubblico, rientro che però può essere legittimamente previsto dal regolamento comunale.

f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'*art. 38*, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.
8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 11 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del *dell'articolo 1, comma 649 della legge n° 147/2013*, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. La riduzione di cui al *comma 1* è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (*Kd*) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al *D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158*.
3. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
4. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al *D.P.R. 27/04/1999, n° 158* e dell'*art. 16* del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico

finanziario di cui al successivo *art. 15*. Ai sensi dell'*art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n° 296*, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'*art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n° 296*, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'*art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n° 267*, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 13 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. A norma dell'*art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n° 147*, alle istituzioni scolastiche statali si applicano le norme dell'*art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n° 248*, convertito con modificazioni dalla *Legge 28/02/2008, n° 31*.
2. Il contributo previsto dall'*art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n° 248*, ai sensi della determinazione *ARERA n°2/DRIF/2020*, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 14 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'*articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n° 36*.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla *delibera n° 363/2021* con la quale l'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2).
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati dal piano economico finanziario di cui all'*art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n° 147*.

ART. 15 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'*art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n° 147*.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di cui alla *delibera n° 363/2021* dell'Autorità

- per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
 5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente (SRR Palermo Provincia Ovest) assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
 6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 16 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (*quota fissa*), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (*quota variabile*).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n° 158, della *deliberazione ARERA n° 363/2021* e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della *deliberazione ARERA 363/2021* e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'*articolo 33 bis del Decreto-legge 31/12/2007, n° 248*;
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli *allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n° 158*.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Kb, Kc e Kd* previsti dall'*allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n° 158*, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 17 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascun alloggio, le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al *punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n° 158*, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al *punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n° 158*.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 18 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che hanno stabilito la propria residenza anagrafica nel Comune, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore a 6 mesi continuativi nell'anno solare, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (comprovata da apposito contratto di locazione registrato e contratto individuale di lavoro).
4. Il trattamento di favore di cui al precedente *comma 3* è riconosciuto anche nei casi di attività lavorativa o di studio, svolta nell'ambito del territorio nazionale, comportante l'allontanamento della persona dal nucleo familiare interessato per un periodo superiore a 6 mesi continuativi

- nell'anno solare, sempre a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (comprovata da apposito contratto di locazione registrato e contratto individuale di lavoro).
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (*iscritti AIRE*), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, un numero di utenti pari a tre.
 6. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, nell'esercizio dell'attività di controllo e verifica, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
 7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (*R.S.A.*) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
 8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di adozione della determinazione dirigenziale di approvazione del ruolo relativo all'anno di riferimento.

ART. 19 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al *punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n° 158.*
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al *punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n° 158.*
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 20 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'*allegato 1*.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'*allegato 1* viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 21 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il *30 giugno* dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo *art. 34*
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo *art. 34*.

ART. 22 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura del *20%* della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. La riduzione è applicata, con criterio proporzionale, limitatamente ai giorni completi di disservizio.

ART. 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni, ricadenti in "zone servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a *183 giorni* nell'anno solare: riduzione del *30%*;
 - b) abitazioni, ricadenti in "zone non servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a *183 giorni* nell'anno solare: riduzione del *70%*;

- c) abitazioni, ricadenti in "zone servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti, occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
 - d) abitazioni, ricadenti in "zone non servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti, occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 70%;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;
 - f) presenza nel proprio nucleo familiare portatore di handicap: riduzione del 30%;
 - g) abitazione unico occupante: riduzione del 30%;
2. Le riduzioni di cui al precedente *comma 1*, ove non risultanti da precedenti dichiarazioni dell'interessato già acquisite agli atti dell'ufficio, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione (*e, in ogni caso, non prima della data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la tassazione*) se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione (*30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la tassazione*) e, ove le relative condizioni continuino a sussistere, anche per gli anni d'imposta successivi.
 3. Le riduzioni di cui alle lettere f del precedente *comma 1*, si applicano soltanto all'abitazione ove il nucleo familiare ha la propria residenza anagrafica.
 4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
 5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate, di regola, a consuntivo, attraverso compensazione con la TARI dovuta per l'anno successivo.

ART. 24 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) locali ed aree scoperte, ricadenti in "zone servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - b) locali ed aree scoperte, ricadenti in "zone non servite" dal servizio di raccolta dei rifiuti, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
3. Si applicano il 2°, 6° e 7° *comma* dell'articolo precedente.

ART. 25 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'*art.1, comma 658*, della *Legge 27/12/2013, n° 147*. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche.

2. La riduzione viene fissata ove la raccolta differenziata sia stata effettivamente attivata, nella stessa deliberazione consiliare relativa alla determinazione delle tariffe.

3. COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della legge n°147/2013, la sola quota variabile della tariffa è ridotta del 30% per le utenze domestiche che aderiscono al compostaggio domestico nei modi e termini stabiliti dal relativo regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°21 del 27/04/2023 e successive modifiche e integrazioni.- Il diritto all'applicazione della riduzione di cui al presente comma viene riconosciuto con apposita attestazione resa dal competente ufficio comunale che gestisce il servizio di igiene ambientale.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

ART. 26 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE IN CASO DI EVENTI CATASTROFICI

1. In caso di eventi catastrofici, quali terremoti, alluvioni o altro, e/o gravi situazioni di emergenza sanitaria provocate da epidemie e/o pandemie, che comportano la sospensione, la chiusura o la limitazione delle attività imprenditoriali locali per cause di forza maggiore derivanti anche da provvedimenti legislativi restrittivi, la Giunta Comunale, mediante apposito provvedimento amministrativo adeguatamente motivato ed eccezionalmente adottato in relazione al contesto emergenziale e alla conseguente situazione socio-economica, da deliberare entro i termini di legge, può accordare ulteriori riduzioni ed agevolazioni fino al 100% della Tassa sui rifiuti dovuta per le utenze domestiche e non domestiche.
2. La relativa copertura delle ulteriori riduzioni ed agevolazioni concesse di cui al comma 1 deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, ossia a carico del bilancio comunale, così come meglio specificato nell'art. 28 del presente regolamento, in deroga all'osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi con la tariffa previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n°147/2013.

ART. 27 - CUMULO DI RIDUZIONI

1. qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di una, scelte tra quelle più favorevoli, fino alla concorrenza massima del 100 per cento della quota variabile.
2. Non si dà luogo a riduzioni o agevolazioni in caso di omesso/parziale pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti.

ART. 28 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 23 a 26 in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n° 147 può essere finanziato:

- inserendolo tra i costi nella determinazione delle tariffe e, quindi, imputandolo a tutti i soggetti passivi del tributo;
- mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune;

ART. 29 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'*art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n° 160*.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a *183 giorni* nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di *1/365* della tariffa annuale del tributo maggiorata del *100%*. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a *183 giorni* dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da cui all'*art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n° 160*. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 30 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'*art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n° 504*.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del *01/07/2020* e dal *Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020*. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'*art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n° 241*, ovvero dalla piattaforma di cui all'*articolo 5 del codice* di cui al *Decreto legislativo 7/03/2005, n° 82*, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del *01/07/2020*.

ART. 31 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE E SOLLECITO DI PAGAMENTO

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'*art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n° 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n° 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n° 215*. In particolare, il versamento può essere effettuato:

- mediante modello di pagamento unificato di cui all'*art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n° 241³*;
- attraverso la piattaforma di cui all'*articolo 5 del codice di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n° 82 (PagoPa)*;

2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'*art. 7 della legge 27 luglio 2000, n° 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n° 444/2019 integrata con le modifiche della delibera ARERA n° 15/2022/R/RIF*. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo *comma 4*, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate aventi cadenza semestrale⁴, scadenti il giorno il 16 giugno e 16 dicembre⁵ o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'*art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201⁶*. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 50% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a *49 centesimi*, in base a quanto previsto dal *art. 1, comma 166 della legge 27 dicembre 2006, n° 296*. L'arrotondamento, nel caso di impiego del *modello F24*, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune⁷, il

³ Il pagamento tramite F/24 rappresenta una modalità di pagamento gratuita, così come previsto dall'*art. 25 TQRIF*.

⁴ L'*art. 1, comma 688, legge 147/2013* prevede che il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.

⁵ Le scadenze di pagamento possono essere predeterminate nel regolamento comunale, oppure possono essere fissate annualmente con la delibera di approvazione delle tariffe.

⁶ L'*art. 13, comma 15-ter, dl 201/2011* dispone quanto segue: «*I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato*».

⁷ Si ricorda che la TARI è un tributo in autoliquidazione e che l'invio dell'avviso di pagamento non è previsto dalla normativa primaria, ma è un avviso di cortesia disciplinato dal regolamento comunale.

contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.⁸

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12⁹. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito bonario di versamento, contenente le somme da versare secondo le modalità inserite nell'art. 32 del presente regolamento¹⁰. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 36, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n° 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi dell'articolo 1 comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n° 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale variato di 3 punti percentuale.

ART. 32 - MODALITÀ PER LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI E DEGLI AVVISI BONARI TARI

1. Per la concessione della rateizzazione si applica l'art. 1 comma 796 della legge 160/2019, salvo che il carico sia stato già affidato per la riscossione coattiva ad Agenzia delle entrate-riscossione, nel cui caso si applicano le regole dettate dall'art. 19 del D.P.R. 602/1973.
2. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (Comune) è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente Art. 31.
3. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
4. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (€ 100) euro, fatta salva la possibilità per il comune di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

⁸ L'art. 24 del TQRIF prevede che qualora il Comune preveda una modalità di pagamento onerosa per il contribuente, come ad esempio PagoPA, non può essere addebitato al contribuente un onere superiore a quello sostenuto dal Comune stesso. Si ritiene che il Comune non sia tenuto a regolamentare tale addebito, in quanto i costi sostenuti dall'ente trovano comunque copertura nel PEF tramite il CARC.

⁹ Per quanto disposto dall'art. 1, comma 168, legge 296/2006.

¹⁰ L'invio del sollecito di pagamento non è contemplato direttamente dalla normativa. Si tratta di possibilità inizialmente prevista nel prototipo di "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)" predisposto dal Dipartimento delle finanze. Invero, va precisato che la notifica di un sollecito senza applicazione di sanzione, non essendo prevista nella normativa primaria è legittima nella misura in cui tale atto sia stato previsto nel regolamento comunale. La possibilità per il Comune di intervenire in tema di sanzioni - ovviamente sempre in *melius*, mai in *peius* - trova il suo fondamento giuridico nell'art. 50, della legge 449/1997, con la quale è stata attribuita ai Comuni la facoltà, da esercitarsi mediante la potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle entrate locali, di prevedere riduzioni delle sanzioni, anche al fine di incentivare gli adempimenti tardivi.

Pertanto, la notifica di un sollecito di pagamento TARI è intanto legittima se è stata specificamente prevista nel regolamento comunale. Inoltre, va considerata legittima la prassi, seguita ormai da tanti Comuni, di notifica di un unico atto di sollecito ed accertamento, atteso, peraltro, che il contribuente non subisce alcuna penalizzazione, essendo mantenuta la possibilità di corrispondere quanto non versato senza applicazione di sanzioni, purché ciò avvenga (di norma) nei trenta giorni dalla notifica.

Quanto sostenuto trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità, che ha validato l'emissione di un unico atto con riferimento a più annualità. In particolare, Cassazione n. 15639/2004, proprio in tema di TAR SU, ha puntualizzato quanto segue: «in definitiva deve affermarsi il principio - già dichiarato da questa Corte in relazione ad altri tributi: Cass., 1^a, 6 dicembre 1985 n. 6142, in tema di rettifica della dichiarazione annuale d'imposta sul valore aggiunto ex art. 54 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633; Cass., 1^a, 29 giugno 1981 n. 4198, in tema di accertamenti afferenti più annualità dell'imposta di ricchezza mobile; Cass., 1^a, 26 luglio 1978 n. 3746, in tema di rettifica degli imponibili dichiarati, a norma dell'art. 31 D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (contenente il Testo Unico delle imposte dirette) - secondo cui, in tema di accertamento della TAR SU non esiste nessuna norma che vieti all'ente territoriale di comprendere in un unico documento avvisi di accertamento riguardanti più annualità di imposta, sempre che - ma tanto non è contestato nella specie - ciascun accertamento sia effettuato in riferimento alle singole dichiarazioni annuali».

5. La richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare¹¹.
6. La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva¹².
7. In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'*articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n° 160*, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'*articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n° 296*, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.
8. Nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'*articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n° 212*¹³.

ART. 33 RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'*art. 4*, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'*art. 32*.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al *comma 2*.

¹¹ Invero, l'art. 27, comma 4 del TQRIF prevede la richiesta deve essere presentata "entro la scadenza del termine di pagamento", ma così operando non esiste il tempo materiale per la predisposizione dell'ulteriore piano di rateizzazione.

¹² Al fine di evitare che il debito residuo si sommi al nuovo debito tributario.

¹³ Invero, l'art. 27, comma 6 del TQRIF prevede che non siano applicabili interessi di mora in caso di ritardi imputabili al Comune, ma si ritiene che il Comune non possa ritenersi legittimato alla disapplicazione degli interessi sulla base della delibera ARERA, essendo gli interessi, come le sanzioni, un accessorio del tributo, e quindi per definizione entrata non disponibile. Allo stesso risultato, però, si perviene considerando l'art. 10, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente.

4. Con riferimento alle richieste di cui al *comma 1* il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
- il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 90 giorni lavorativi¹⁴, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso¹⁵.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile¹⁶. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente *comma 2, lett. b)*.
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'*articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n° 296*. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata¹⁷.

ART. 34 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

¹⁴ Il termine di 60 giorni lavorativi previsto dall'art. 16, pur non essendo previsto per le gestioni che si collocano nel quadrante 1, è meramente facoltativo ed è comunque derogabile dal Comune, posto che le richieste di rettifica, se riferite ad importi pagati, si traducono in una richiesta di rimborso, per la quale l'art. 1, comma 164, legge 296/2006, prevede un termine di 180 giorni per l'emissione del provvedimento di rimborso. Invero, volendo individuare un termine che coordini tutte le disposizioni normative questo dovrebbe essere di 90 giorni, ovvero il termine previsto per l'impugnazione del diniego tacito al rimborso.

¹⁵ Per quanto disposto dall'art. 19, d.lgs. 546/1992.

¹⁶ Ai sensi dell'art. 1, comma 167, legge 296/2006.

¹⁷ La risposta scritta del Comune equivale, infatti, ad un provvedimento di rimborso che è atto autonomamente impugnabile innanzi la Corte di giustizia tributaria competente. La necessità di provvedere con notifica, e non con un semplice invio, permette la verifica del rispetto dei termini processuali di impugnazione.

2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di *cinque anni* dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centoventi giorni¹⁸ dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali¹⁹. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'*articolo 33* del presente regolamento.
6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'*articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n° 472*²⁰.
7. Non si procede al rimborso di somme fino a € 12,00.

ART. 35 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'*art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n° 147*, il Sindaco designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 36 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di

¹⁸ L'art. 28, comma 3, del TQRIF prevede il termine di 120 giorni lavorativi, ma tale termine non può considerarsi vincolante in considerazione della previsione di cui all'art. 1, comma 164, legge 296/2006, che fissa il termine, peraltro ordinario, per effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

¹⁹ Si ricorda che il tasso d'interesse da riconoscere nei provvedimenti di rimborso deve essere uguale al tasso di interesse applicato in sede di accertamento, per quanto disposto dall'art. 1, comma 165, legge 206/2006.

²⁰ L'articolo 23 dispone quanto segue:

«1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.

2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

(...)

gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'*art. 2729 del Codice civile*.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui all'*art. 1, commi 179-182, della Legge 27/12/2006, n° 296*, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al *D.P.R. 138/1998*, in base al disposto dell'*art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n° 147*.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei *commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n° 296* e dell'*art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n° 160*, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 37 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'*art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n° 471* e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'*art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo, n° 472 del 18/12/1997*.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'*art. 36, comma 1 lett. a) entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso* si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 38 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del *regolamento (UE) n° 2016/679 (GDPR)* e del *Decreto Legislativo 30/06/2003, n° 196*.

ART. 39 - RICHIESTA INFORMAZIONI E ISTRUZIONI

1. Il Comune tramite i punti di contatto previsti all'Articolo 19 e all'Articolo 20 del *TQRIF- allegato A della delibera Arera n° 15/2022-* ove applicabili in funzione dello schema regolatorio, oltre a quanto disposto dai precedenti articoli, deve altresì consentire all'utente di richiedere informazioni e istruzioni in particolare in merito a:
 - a) frequenza, giorni e orari delle raccolte e dello spazzamento e lavaggio delle strade per le zone di interesse;
 - b) elenco dettagliato e aggiornato di tutti i rifiuti conferibili ed eventuale calendario dei ritiri istituito dal gestore;
 - c) descrizione delle corrette modalità di conferimento;
 - d) ubicazione, modalità di accesso e orari di apertura dei centri di raccolta ed elenco dei rifiuti conferibili;
 - e) ubicazione, modalità di accesso e orari di apertura dei centri per lo scambio e/o per il riuso gestiti dall'affidatario del servizio o da altri soggetti con esso convenzionati;
 - f) eventuali agevolazioni tariffarie per l'autocompostaggio e modalità per l'ottenimento della compostiera;
 - g) ulteriori suggerimenti per ridurre la produzione di rifiuti.

ART. 40 - NORME DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'*articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n° 205*.

ART. 41 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.

ALLEGATO 1

Aggiornamento con LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n.301)

Categorie UtENZE non domestiche Comuni con abitanti < 5.000

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni e luoghi di culto
2. Campeggi, distributori di carburanti
3. Stabilimenti balneari
4. Esposizioni, autosaloni
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
7. Case di cura e riposo
8. Uffici, agenzie
9. Banche e istituti di credito e studi professionali
10. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticcerie
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULL'APPROVAZIONE DEL NUOVO
REGOLAMENTO
TASSA RIFIUTI (TARI)**

**REVISORE UNICO
COMUNE DI CAMPOREALE**

Verbale n 27 del 30.05.2023

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione del nuovo Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) ai sensi della Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2020.

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare presentata in data 30.05.2023, concernente la modifica del regolamento di disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con delibera consiliare n. 70 del 17.12.2021 sul quale l'organo di revisione ha espresso apposito parere con verbale n. 22 del 10.12.2021; e modificato con Delibera di C.C. n. 3 del 19.02.2022;

Visto l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Visto l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);

Viste le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, d.lgs. 152/2006 dal Decreto legislativo n. 116/2020.

CONSIDERATO

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le*

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- che l'art. 3, comma 5-quinquies del Decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228, ha disposto: *a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 Aprile di ciascun anno. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede **ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.***
- che l'art. 13, comma 15 ter, del decreto-legge. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*

RILEVATO

che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile economico finanziario Rag. Antonella Lipari in data 30.05.2023;

- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che il nuovo Regolamento consente il mantenimento:

- del rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- del rispetto del requisito della **completezza**;
- del rispetto dei principi di **adeguatezza, trasparenza e semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti;
- della **coerenza** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole all'approvazione del nuovo al Regolamento che disciplina la TARI composto di n. 41 articoli e di un allegato, raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo

L'organo di revisione

Dott.ssa Liliana Di Stefano

Acc. B^u



Comune di Camporeale - Prot. n. 0006864 del 31-05-2023

IL GRUPPO CONSILIARE TUTTI PER CAMPOREALE CON MONTALBANO SINDACO

Al Presidente del Consiglio Comunale di Camporeale
Al Segretario Comunale
Al Sindaco di Camporeale
Ai Consiglieri Comunali
Al responsabile del settore Economico Finanziario
Il Revisore dei conti

Emendamento N. 4 Tari anno 2023

Oggetto: Riduzione del 10% del costo della Tari per il nucleo familiare composto da 5 e 6 utenti, delibera consiliare con oggetto: **Approvazione nuovo regolamento della tassa sui rifiuti Tari ai sensi della deliberazione ARERA n.15/2022/RIF del 18/01/2020;**

Premesso:

- Che con delibera di consiglio comunale n. 18 del 29-03-2018 con oggetto: **Approvazione piano finanziario al servizio di gestione dei rifiuti (TARI) anno 2018 e relative tariffe**, si evidenzia che la previsione dei costi per l'anno 2018 ammonta ad un totale di **€ 484.730,86**;
- Che con delibera di consiglio comunale n. 10 del 29-03-2019 con oggetto: **Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani sui tributi (TARI) anno 2019**, si evidenzia che la previsione dei costi per l'anno 2019 ammonta a **€ 547.500,00**;
- Che con la delibera del consiglio comunale che si approverà il 31/05/2023 con oggetto: **Approvazione tariffe e relative rate della tassa sui rifiuti - TARI anno 2023** si evidenzia che la previsione dei costi per l'anno 2023 è di **€ 603.230,00**;

Constato:

- Che nel 2018 la spesa totale del servizio di raccolta rifiuti era di **€ 484.730,00**, ad oggi c'è stato un incremento di **€ 118.500,56** per un costo totale di **€ 603.230,56** e in percentuale corrisponde al **24,4%**.

Considerato:

- Che i sottoscritti **Consiglieri Comunali** hanno fatto richiesta della documentazione per una proiezione della tassa rifiuti utenza domestiche e non domestiche dal 2018 al 2023;

Constato che:

- Il 09/05/2023 abbiamo ricevuto la proiezione relativa alla nostra richiesta e dopo una attenta analisi abbiamo riscontrato che nonostante in questi anni il costo del servizio sia aumentato del 24,4%, le utenze domestiche con un nucleo familiare composto da 5 e 6 e più persone, subiranno aumenti sproporzionati rispetto al 2018;
- Facendo un paragone con le tariffe del 2018 al 2023, emerge un dato molto significativo, un nucleo familiare composto da **1 persona** avrà un **aumento del 5%**, nucleo familiare composto da **2 persone** non avranno **nessun aumento**, nucleo



IL GRUPPO CONSILIARE TUTTI PER CAMPOREALE CON MONTALBANO SINDACO

familiare composto da **3 persone** avrà una **riduzione del 6%**, nucleo familiare composto da **4 persone** avrà un **riduzione del 4%**, nucleo familiare composto da **5 persone** avrà un **aumento del 39%**, nucleo familiare composto da **6 persone** avrà un **aumento del 30%**. Si allega tabella illustrativa al presente emendamento.

Considerato:

- Che il 31/05/2023 il consiglio comunale è chiamato a votare la delibera consiliare con oggetto: **Approvazione nuovo regolamento della tassa sui rifiuti Tari ai sensi della deliberazione ARERA n.15/2022/RIF del 18/01/2020;**

I sottoscritti consiglieri comunale del gruppo "Tutti per Camporeale con Montalbano Sindaco" propongono al consiglio comunale di votare quanto segue:

Di modificare l'**Art. 23- RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE** con l'inserimento dei seguenti comma:

- h) 10% di riduzione per il nucleo familiare composto da 5 persone .
 - i) 10% di riduzione per il nucleo familiare composto da 6 persone .
- Che le minori entrate (cioè l'ammontare della proposta sopra citata, riduzione del 10%, per le famiglie con nucleo familiare composto da 5 utenti, riduzione del 10%, per le famiglie con nucleo familiare composto da 6 e più utenti) venga utilizzato uno dei seguenti criteri:
1. Venga utilizzato lo stesso criterio che si utilizza nel fare la riduzione alle singole utenze come all'Articolo 23 comma g).
 2. Venga inserita nel bilancio di previsione la minor entrata per coprire il totale della copertura finanziaria.

NB: Nel dare il parere vi preghiamo di consultare anche altri regolamenti Comunale dove sono presenti agevolazioni simile, le suggeriamo di guardare quello del Comune di Palermo dove nello specifico c'è una riduzione per le famiglie composte da 6 utenti per il 30%.

Camporeale, 30/05/2023

Il Gruppo Consiliare "Tutti per Camporeale con Montalbano Sindaco"


Luigi Maria Montalbano


Almerico Vincenza


Giovanni Vaccaro


Flavio Meggio

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE N.1

MQ.	Imposta 2018	Imposta 2019	Imposta 2020	Imposta 2021	Imposta 2022	Imposta 2023		
90 / 10		88 / 12	88 / 12	88 / 12	88 / 12	90 / 10		
100	185,00 €	179,00 €	178,00 €	178,00 €	178,00 €	199,00 €		
	C.M.a.P.			C.M.a.P.	C.M.a.P.	C.M.a.P.	203,00€	
162	202,00 €	208,00 €	208,00 €	208,00 €	208,00 €	207,00 €	5%	
	C.M.Totale	30% scontato		C.M.Totale	C.M.Totale	C.M.Totale	203,00€	30% scontato
		193,50 €		193,50 €	193,50 €			

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE N.2

MQ.	Imposta 2018	Imposta 2019	Imposta 2020	Imposta 2021	Imposta 2022	Imposta 2023		
90 / 10		88 / 12	88 / 12	88 / 12	88 / 12	90 / 10		
120	425,00 €	381,00 €	380,00 €	378,00 €	381,00 €	451,00 €		
	C.M.a.P.			C.M.a.P.	C.M.a.P.	C.M.a.P.	228,25€	
172	489,00 €	469,00 €	469,00 €	469,00 €	470,00 €	462,00 €	0%	
	C.M.Totale			C.M.Totale	C.M.Totale	C.M.Totale	456,50€	
		457,00 €		457,00 €	425,50 €			

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE N.3

MQ.	Imposta 2018	Imposta 2019	Imposta 2020	Imposta 2021	Imposta 2022	Imposta 2023		
90 / 10		88 / 12	88 / 12	88 / 12	88 / 12	90 / 10		
152	559,00 €	515,00 €	515,00 €	514,00 €	515,00 €	569,00 €		
	C.M.a.P.			C.M.a.P.	C.M.a.P.	C.M.a.P.	192,83 €	
231	670,00 €	666,00 €	667,00 €	667,00 €	667,00 €	588,00 €	6%	
	C.M.Totale			C.M.Totale	C.M.Totale	C.M.Totale	578,50€	
		614,50 €		614,50 €	591,00 €			

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE N.4

MQ.	Imposta 2018	Imposta 2019	Imposta 2020	Imposta 2021	Imposta 2022	Imposta 2023		
90 / 10		88 / 12	88 / 12	88 / 12	88 / 12	90 / 10		
228	745,00 €	730,00 €	73,00 €	729,00 €	730,00 €	671,00 €		
	C.M.a.P.			C.M.a.P.	C.M.a.P.	C.M.a.P.	165,25€	
150	628,00 €	567,00 €	568,00 €	567,00 €	567,00 €	651,00 €	4%	
	C.M.Totale			C.M.Totale	C.M.Totale	C.M.Totale	661,00€	
		686,48 €		686,48 €	648,00 €			

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE N.5

MQ.	Imposta 2018	Imposta 2019	Imposta 2020	Imposta 2021	Imposta 2022	Imposta 2023		
90 / 10		88 / 12	88 / 12	88 / 12	88 / 12	90 / 10		
72	726,00 €	750,00 €	751,00 €	751,00 €	751,00 €	926,00 €		
	C.M.a.P.			C.M.a.P.	C.M.a.P.	C.M.a.P.	182,80€	
90	587,00 €	558,00 €	558,00 €	558,00 €	559,00 €	902,00 €	39%	
	C.M.Totale			C.M.Totale	C.M.Totale	C.M.Totale	914,00€	
		656,50 €		656,50 €	655,00 €			

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE N.6

MQ.	Imposta 2018	Imposta 2019	Imposta 2020	Imposta 2021	Imposta 2022	Imposta 2023		
90 / 10		88 / 12	88 / 12	88 / 12	88 / 12	90 / 10		
153	759,00 €	735,00 €	735,00 €	735,00 €	734,00 €	1.025,00 €		
	C.M.a.P.			C.M.a.P.	C.M.a.P.	C.M.a.P.	171,83€	
200	831,00 €	834,00 €	834,00 €	834,00 €	834,00 €	1.037,00 €	30%	
	C.M.Totale			C.M.Totale	C.M.Totale	C.M.Totale	1.031€	
		795,00 €		795,00 €	784,00 €			

Riduzione 10%

Riduzione 10%

Riduzione 10%

Riduzione 10%

Riduzione 10%



Att. "e"

COMUNE DI CAMPOREALE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Via Marco Minghetti, 87 - 90043 Camporeale

Sito Internet: www.comune.camporeale.pa.it

PEC : protocollo.comunedicamporeale.pa@pec.it

**PARERI AI SENSI DELL'ART.49, DELL'ART. 147, COMMA 1 E DELL'ART. 147/BIS D.lgs 267/2000, COME
MODIFICATO DAL D.L. 174/2012,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

=====

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, per la REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, ha espresso parere **NON FAVOREVOLE** sull'Emendamento n 4 presentato dal Gruppo Consiliare "Tutti per Camporeale con Montalbano Sindaco" in data 31/05/2023 con prot. N 6864 in quanto nel testo emendato viene chiesto di modificare l'art.23 del regolamento dei tributi "Riduzione per le utenze domestiche con l'inserimento dei seguenti commi:

- h) 10% di riduzione per il nucleo familiare composto da 5 persone;
- i) 10% di riduzione per il nucleo familiare composto da 6 persone;

in quanto non rientra tra le esenzioni facoltative ammissibili che l'ENTE ha facoltà di introdurre nel proprio regolamento.

Si precisa inoltre che la copertura del costo del servizio per legge deve essere garantita integralmente con l'introito tariffario derivante dal PEF approvato il cui importo è già stato previsto nel redigendo Bilancio di Previsione.

Camporeale li 31/05/2023

Il Responsabile del Settore
Finanziario
Rag. Antonella LIPARI

All. D



COMUNE DI CAMPOREALE

Città Metropolitana di Palermo

Verbale n. 29 del 31/05/2023

Organo di Revisione Economico Finanziario

OGGETTO: "Parere sulla proposta di n. 1 (n.4) emendamento alla proposta di Consiglio Comunale per l'approvazione del nuovo regolamento della Tassa sui rifiuti Tari ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2020".

La sottoscritta Dott.ssa Liliana Di Stefano revisore del Comune di Camporeale, nominata con delibera dell'Organo Consiliare n. 47 del 12/12/2020 chiamata ad esprimere parere sulla proposta di cui in oggetto, ricevuta in data 31.05.2023, nel proprio ufficio alle ore 14,30 formula il parere di cui in oggetto.

Premesso che:

- con e-mail del 31.05.2023 l'Ente ha provveduto a trasmettere la richiesta di parere sulla proposta di cui in oggetto.

Visti:

- I pareri non favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta dal Responsabile dell'Area Finanziaria Rag. Antonella Lipari in data 31.05.2023;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- **Verificato**
 - Che i costi del servizio relativo alla raccolta e allo smaltimento devono essere coperti al 100%.
 - Che venga inserita in bilancio la previsione di minor entrata così come richiesta al punto 2, la relativa copertura può essere disposta solo attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune (comma 660 legge 147/2013)

Esprime

parere non favorevole in ordine alla proposta dell' emendamento di cui in oggetto.

IL REVISORE



All. E⁴

Al Presidente del Consiglio Comunale di Camporeale
Al Segretario Comunale
Al Sindaco di Camporeale
Ai Consiglieri Comunali
Al responsabile del settore Economico Finanziario
Il Revisore dei conti

Oggetto: Proposta di Emendamenti per l'Approvazione del nuovo Regolamento della tassa sui rifiuti Tari ai sensi della deliberazione AREA n. 15/2022/R/RIF/ del 18/01/2020.

Il Gruppo Consiliare "Tutti per Camporeale con Montalbano Sindaco", in vista del Consiglio Comunale del 29-05-2023, avente come punti all'O.D.G.:

Approvazione del nuovo Regolamento della tassa sui rifiuti Tari ai sensi della deliberazione AREA n. 15/2022/R/RIF/ del 18/01/2020, desidera fare proposte di Emendamenti.

EMENDAMENTO N. 6

Testo Proposto

Art. 6 – LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBUTO

Comma 1

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

Segue elenco

Testo Emendato

Art. 6 – LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBUTO

Comma 1

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

Segue elenco

Inserire

Le sedi operative delle Associazioni senza finalità di lucro esplicitamente indicate nello Statuto, in regola con i Bilanci Associativi, con titolo di proprietà.

Sono esclusi dal precedente punto, tutti i locali eletti da utenti come Residenze o Domicilio.



IL GRUPPO CONSILIARE TUTTI PER CAMPOREALE CON MONTALBANO SINDACO

A seguito dell'emendamento (riguardante Art. 6- LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBUTO, Comma 1) sopra riportato, si propone al Consiglio Comunale di destinare l'ammontare economico a una delle seguenti voci:

1. Venga ridistribuita alle utenze non domestiche;
2. Venga inserita nel bilancio di previsione la minor entrata per coprire il totale della copertura finanziaria.

Camporeale, 30/05/2023

Il Gruppo Consiliare "Tutti per Camporeale con Montalbano Sindaco"

Luigi Maria Montalbano Vincenza Americo Giovanni Vaccaro Flavia Maggio



COMUNE DI CAMPOREALE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Via Marco Minghetti, 87 - 90043 Camporeale

Sito Internet: www.comune.camporeale.pa.it

PEC : protocollo.comunedicamporeale.pa@pec.it

All. n° 7

**PARERI AI SENSI DELL'ART.49, DELL'ART. 147, COMMA 1 E DELL'ART. 147/BIS D.lgs 267/2000, COME
MODIFICATO DAL D.L. 174/2012,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

=====

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, per la REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, ha espresso parere NON FAVOREVOLE sull'Emendamento n 6 presentato dal Gruppo Consiliare "Tutti per Camporeale con Montalbano Sindaco" in data 31/05/2023 con prot. N 6864 in quanto nel testo emendato viene chiesto di non sottoporre all'applicazione della TARI i locali delle Associazioni senza scopo di lucro e si propone di destinare l'ammontare economico a carico delle utenze NON domestiche o dal Bilancio di Previsione.

Si precisa che si da' parere Non Favorevole in quanto:

- risulta palesemente illegittimo far gravare su altre utenze i maggiori costi derivanti dalle agevolazioni concesse come previsto dal D.P.R. 27 Aprile 1999 N 158;
- la copertura del costo del servizio per legge deve essere garantita integralmente con l'introito tariffario derivante dal PEF approvato il cui importo è già stato previsto nel redigendo Bilancio di Previsione.

Camporeale li 31/05/2023

Il Responsabile del Settore
Finanziario
Rag. Antonella LIPARI

All. n. 6^u

FILE FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE



COMUNE DI CAMPOREALE

Città Metropolitana di Palermo

Verbale n. 31 del 31/05/2023

Organo di Revisione Economico Finanziario

OGGETTO: "Parere sulla proposta di n. 1 (n.6) emendamenti alla proposta di Consiglio Comunale per rimodulazione tariffe

La sottoscritta Dott.ssa Liliana Di Stefano revisore del Comune di Camporeale, nominata con delibera dell'Organo Consiliare n. 47 del 12/12/2020 chiamata ad esprimere parere sulla proposta di cui in oggetto, ricevuta in data 25.05.2023, nel proprio ufficio alle ore 17,30 formula il parere di cui in oggetto.

Premesso che:

- con e-mail del 31.05.2023 l'Ente ha provveduto a trasmettere la richiesta di parere sulla proposta di cui in oggetto.

Visti:

- I pareri non favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta dal Responsabile dell'Area Finanziaria Rag. Antonella Lipari in data 31.05.2023;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- **Verificato**
- la richiesta di modificare l'art. 6 del regolamento Tari;

Esprime

parere non favorevole in ordine alla proposta di emendamento di cui in oggetto per le stesse motivazioni rese nei verbali 29 e 30.

IL REVISORE

F.to Dott.ssa Liliana Di Stefano

Verbale III punto all'ODG della seduta del 31/05/2023

Il Presidente introduce il terzo punto all'ODG "Approvazione nuovo regolamento della tassa sui rifiuti TARI ai sensi della deliberazione Arera N°15/2022/R/RIF del 18/01/2020, dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione, del parere tecnico – contabile favorevole, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, e del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, che viene allegato sub lett. A).

Indi chiede se qualcuno volesse intervenire sulla proposta. Non registrandosi interventi, procede all'esame degli emendamenti proposti su questo punto.

Entra il Sindaco.

Il Presidente procede alla lettura dell'emendamento numero 4 Tari anno 2023, presentato da tutti i consiglieri del Gruppo Consiliare "Tutti per Camporeale con Montalbano Sindaco", avente ad oggetto "Riduzione del 10% del costo della TARI per il nucleo familiare composto da 5 e 6 utenti, delibera consiliare con oggetto "Approvazione nuovo regolamento della tassa sui rifiuti Tari ai sensi della deliberazione Arera n. 15/2022/RIF del 18.01.2020", che viene allegato sub lett. B).

A questo punto il Presidente del Consiglio procede alla lettura del parere tecnico – contabile non favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari sul precitato emendamento n.4, che si allega sub lett. C).

Indi procede alla lettura del parere del revisore dei conti sull'emendamento n. 4, dando atto che si tratta di parere non favorevole, e che viene allegato sub lett. D).

A questo punto il Presidente chiede chi volesse intervenire.

Chiede di intervenire il Consigliere Montalbano il quale dice di essere meravigliato perché sono solamente lui e il consigliere Vaccaro a prendere la parola su un argomento che interessa tutti, perché questo argomento non è un argomento politico, questo è un argomento di interesse di tutti i cittadini, e perché siamo tutti partecipi di famiglie che abitano in questo Paese, e sappiamo della presenza di famiglie di 5 o 6 componenti che vengono gravate da una tassa che è assolutamente iniqua ed ingiusta, e di cui siamo colpevoli due volte. Primo perché è la tassa più alta in tutta la provincia di Palermo, dove siamo il comune più virtuoso della provincia di Palermo per quanto riguarda i rifiuti. Quindi c'è un errore di base su quello che è il PEF che è stato approvato, e purtroppo è stato approvato da questa Giunta, da questo Consiglio Comunale. Quindi c'è un primo errore che è quello di pagare 603 mila euro. Il secondo errore è di andare a gravare sulle famiglie di 5 e di 6. Accenna ad un terzo errore, e precisa di volere capire com'è possibile sentirsi dire "non rientra tra le esenzioni facoltative e ammissibili che l'ente ha facoltà di introdurre nel proprio regolamento". Cioè noi per il singolo la riduzione del 30% l'abbiamo, per le famiglie di 5 e 6 persone questa non rientra nelle facoltà. Aggiunge di volere capire queste cose, perché gli sembra che si stia giocando con queste cose, che si stia giocando con le tasche dei cittadini, e soprattutto con le famiglie più disagiate perché sono quelle più numerose. Quindi sottolinea che questa non è una cosa politica. Perché se fosse una cosa politica, la farebbe l'amministrazione, per cui lui potrebbe alzarsi e andare via, ma sottolinea nuovamente di non credere che si tratti di una questione politica, ma una questione che dovrebbero sentirsi tutti quanti. Aggiunge che questa cosa è una grande vergogna, sapere che ci sono famiglie di 5 e 6 persone che devono pagare 1.100, 1.200 euro di tassa sui rifiuti, nel Paese dove si fa il 90% di differenziata.

Il Presidente chiede se ci sono interventi e comunque manifesta di volere intervenire lui personalmente. Dice di avere fatto pure lui questa riflessione e di avere chiesto agli uffici, che gli hanno dimostrato con carta alle mani che la legge prevede per un singolo cittadino lo sgravio del 30%, per i componenti del numero familiare di 5, 6 o più no. Quindi non si può attuare.

Prende la parola il Consigliere Montalbano dicendo che nel parere non c'è scritto questo, e che nel parere non favorevole non viene riportato alcun riferimento di legge, c'è scritto che questo ente non è in grado, mentre l'ente in Palermo ha lo sgravio del 30%. Aggiunge che non è possibile dire fesserie

di legge, perché noi vogliamo che ci siano i termini di legge, perché non è che possiamo dire che qui noi abbiamo una legge e a Palermo ce n'è un'altra. Non prendiamoci in giro con i termini di legge e aggiunge che il revisore dei conti dà parere non favorevole su quello che dice il nostro dirigente, chiede di avere spiegato perché questo termine di legge a Palermo non funziona.

Chiede di intervenire il Vicesindaco che sottolinea che nel parere del revisore ci sono i riferimenti normativi appunto la legge 147 del 2013 che dice appunto che la fiscalità del comune può decidere se possiamo proporre una riduzione. Per quanto riguarda il problema del comune di Palermo, aggiunge di pensare che intanto Palermo non debba essere preso come comune virtuoso vista la gestione dei rifiuti e della TARI, quindi precisa che lei non lo prenderebbe come esempio. Sicuramente sarà una città metropolitana, avrà altre leggi, ma aggiunge che i riferimenti normativi qui sono presenti e chiede se si vuole procedere a darne lettura.

Interviene il Presidente del Consiglio ricordando che il dibattito non può essere un botta e risposta tra Assessore e Consigliere, quindi se l'Assessore vuole leggere il riferimento normativo per dare tutti i chiarimenti possibili alla cittadinanza, ma il consigliere Montalbano non può più intervenire su questo punto.

Continua il Vicesindaco dando lettura della parte del parere del Revisore dei Conti, che così recita "Che venga inserita in bilancio la previsione di minor entrata, così come richiesta al punto 2, la relativa copertura può essere disposta solo attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla Fiscalità Generale del Comune (comma 660 legge 147 del 2013)".

Interviene il consigliere Montalbano mostrando dubbi sul fatto che il Comune non abbia queste risorse finanziarie, e reiterando che è impossibile che il Comune non abbia queste risorse finanziarie di 8.000 euro per le famiglie.

Il Presidente del Consiglio richiama il Consigliere Montalbano per attenersi alle regole del regolamento sul funzionamento del Consiglio. Indi dà la parola al Consigliere Vaccaro.

Il Consigliere Vaccaro chiede al Segretario Comunale se per votare la deliberazione è necessario il parere del revisore dei conti o se a prescindere si possa votare.

Il Segretario Comunale risponde che i responsabili di settore esprimono il parere tecnico di legittimità e quello contabile ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, il TUEL poi prevede che su tutte le proposte di delibera che riguardino entrate e uscite dell'Ente è necessario, come in questo caso, il parere del revisore dei conti. Aggiunge che tutti i pareri sia tecnico - contabile del capisettore che anche quello del revisore dei conti sono tutti obbligatori ma non vincolanti, quindi l'organo che deve deliberare può discostarsi, ritenendolo, dai pareri, ma motivandolo, ovviamente deve esserci una motivazione non personale o discrezionale, ma basata sulla normativa.

Interviene il Consigliere Vaccaro dicendo che considerato quello che ha detto il Segretario l'emendamento può essere portato a votazione. Precisa che non c'è niente di personale, e che si sta portando avanti una lotta per aiutare quelle che sono le famiglie numerose di 5 e 6 persone. Precisa che questa motivazione non riguarda la sua famiglia che non è composta da 5 membri, come può testimoniare l'ufficio tributi è composta da 3 membri, e quindi sottolinea di non avere alcun interesse personale. Sottolinea che il gruppo si adopera esclusivamente per tutti i cittadini. Aggiunge che dal 2018 ad oggi la tassa sui tributi aumenta del 25%. Questo 25% sarebbe corretto che venisse suddiviso a tutte le utenze sia domestiche che non domestiche. Nello specifico per le utenze non domestiche c'era stato un aumento sproporzionato e per fortuna questo è stato ridimensionato. Specifica di volere dimostrare a tutti i Consiglieri per quale motivo il Gruppo consiliare ha presentato questo emendamento. Precisa che loro hanno fatto un paragone dal 2018 ad oggi, basandosi su una documentazione che hanno richiesto all'ufficio tributi, quindi precisa che è tutto scritto, e di avere portato tutte le carte, in modo che nessuno possa sostenere che parliamo senza dati alla mano.

Espone che, un nucleo familiare composto da una singola persona con una casa di 162 metri quadri nel 2018 pagava 202 euro, con l'abbattimento del 30%. Oggi, nonostante ci sia stato il 24% di aumento, questa persona, come si può vedere dalla tabella che ho mandato ai Consiglieri, perché siamo noi quelli che prendiamo le decisioni, siamo noi quelli che quando c'è da prendere una responsabilità qualcuno si tira indietro, ma la responsabilità è nostra che qui andiamo a votare. Per cui tutti noi che dovremmo studiare questi documenti e non ci dovremmo fidare del lavoro che fa l'Assessore di riferimento, oppure che fa il singolo funzionario, ma noi dobbiamo controllare i documenti in autonomia. Riferisce che qualche anno fa qualcuno gli ha detto che loro sono scarsi a fare opposizione. Mentre da quest'anno il loro controllo riguarda pure le virgole, e il risultato è che oggi stiamo tornando per la terza volta per discutere sempre lo stesso punto all'ordine del giorno, e siamo sempre a punto e a capo. Continua quindi dicendo che un componente che pagava 202 euro nonostante ci sia stato il 24% di aumento avrà un aumento soltanto di 5 euro. Mentre un nucleo familiare composto da due componenti con una casa di 172 metri quadri che pagava 489 euro, oggi andrà a pagare 462 euro, quindi addirittura avrà una riduzione di 27 euro. Un nucleo di tre componenti, con una casa di 231 metri quadri, che pagava 670 euro oggi andrà a pagare 588 euro, quindi con una riduzione di 82 euro. Andiamo ai 4 componenti, con una casa di 228 metri quadri che pagava 745 euro, oggi andrà a pagare 671 euro, quindi una riduzione di 74 euro. Andiamo, ora al nucleo con 5 componenti, che nel 2018, con una casa di 92 metri quadri, pagava 587 euro. Chiede se si è a conoscenza di quanto dovrebbe pagare oggi un nucleo da 5 componenti se si va ad approvare questo regolamento. E invita la maggioranza a non andare a casa degli utenti solo per il voto, ed invita ad avere anche il coraggio e la responsabilità in Consiglio Comunale di fare delle scelte. Continua, allora, 5 componenti che pagavano 587 euro nel 2018, oggi andrebbe a pagare 902 euro, cioè con un aumento di 300 euro. Il nucleo da sei componenti che pagava 759 euro con un appartamento di 153 metri quadrati, oggi andrebbe a pagare 1.025 euro, quindi 266 euro in più. Quindi spiega che l'emendamento proposto ha una sua ragione d'essere, e non è proposto sol perché una mattina ci alziamo e proviamo a trovare un beneficio per favorire i nuclei da 5, o 6. Precisa che neanche lui capisce le ragioni di tutto questo aumento, ma questi sono i dati risultanti dalle tabelle che hanno fornito gli uffici. Riepiloga la situazione: 5 euro in più per un componente, 27 euro in meno per 2 componenti, 82 euro in meno per 3 componenti, meno 74 euro per 4 componenti, 5 componenti 315 euro in più, 6 componenti 267 euro in più. Precisa che con la riduzione da loro proposta del 10% certo non si risolverà il problema però, quantomeno diamo un po' più di respiro. Precisa che qualcuno dice che non si deve prendere a riferimento il comune di Palermo, ma sottolinea che il comune di Palermo non solo prevede questa agevolazione, ma ne annovera anche altre. Informa che nel regolamento del Comune di Palermo c'è un punto dove dice che le agevolazioni e le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. Aggiunge, pertanto, di non capire perché considerando il fatto che ancora oggi si deve approvare il bilancio di previsione, e che si sta parlando di otto mila e 300 euro, che si spendono anche in una festa, non è che oggi è un problema che il comune può andare in dissesto, pertanto, invita ad aiutare queste famiglie. Quindi si augura veramente che i Consiglieri tutti prendersi questa responsabilità per aiutare queste famiglie, a fronte dell'aumento annuale della tassa sui rifiuti.

Interviene il Presidente dicendo che chiunque ha letto gli atti sa a che cosa si va incontro, e andando a votare ognuno si assume una responsabilità, che è nell'indole di ogni Consigliere comunale. Chiede se c'è qualcuno che vuole intervenire altrimenti si passa alla votazione.

Chiede di intervenire il Vicesindaco, che dice che ci sono alcune premesse che l'amministrazione deve chiarire, perché l'azione amministrativa deve essere chiara a tutti i cittadini ed è dovere dell'amministrazione non affermare appunto quello che il consigliere Vaccaro ha sottolineato più volte; io ho una famiglia di 4 persone, a noi non ce ne frega niente di quanti siete in famiglia, perché

le scelte di questa amministrazione sono per tutti i cittadini, le scelte che voi avete chiamato scellerate più volte sono state fatte per tutte le utenze senza distinzione. Quando la prima delibera portava una suddivisione di tutta la tari nell'85-15% non si aveva questo grande aumento per le famiglie composte da 5-6 persone perché noi avevamo controllato, noi abbiamo lo storico esattamente come l'avete voi di che cosa era successo per le utenze non domestiche che negli anni 2020 e nell'anno 2021 non avevano pagato assolutamente niente. E quindi avevamo pensato di andare incontro alle utenze domestiche. Per quanto riguarda l'aumento vertiginoso, che voi continuate a dire che aumenta il costo del servizio, ricorda che il PEF non solo è approvato dall'ARERA, ma ormai facendo parte dell'SRR viene controllato dai soggetti preposti che controllano i piani finanziari di tutti gli enti che ne fanno parte, e questo deve essere chiaro. Precisa che è giusto dare un'altra informazione, e cioè che nel 2018 quindi su base 2017 noi pagavamo le tasse senza avere servizio, quindi avevamo un PEF di 584. Specifica che si continua a dare numeri senza fare arrivare ai nostri concittadini qual'è l'azione che si è portata avanti, per fare capire che domani pagheremo le tasse e avremo il servizio. Continua che nel 2018, che è questo vostro anno di riferimento, questo parametro che tanto ci sottolineate era un anno in cui si pagavano 584 mila euro di tasse su rifiuti, ma effettivamente il servizio non c'era, mi pare che si incendiava al campo sportivo. Ricorda che oggi il Comune ha un servizio eccellente, che non si sono più visti gli operatori ecologici protestare dietro la nostra porta, e anche questo si paga. Aggiunge di volere dare un'altra informazione e cioè che l'aumento che era previsto per le utenze non domestiche non era di 45 mila euro, dato che voi avete confermato e stradetto, ma era esclusivamente di 15 mila euro per tutte le utenze non domestiche. Aggiunge di pensare di essere stata chiara e se c'è qualcosa che vi sfugge, perché da tanto tempo che parliamo di questo argomento, chiedo anche ai Consiglieri di maggioranza di ricordare qualcosa.

Il consigliere Vaccaro chiede di replicare poiché ritiene che il Vicesindaco quando ha parlato dei nuclei familiari di 4 lo ha tirato in causa.

Il Presidente precisa che il Vicesindaco non si è riferito assolutamente al consigliere Vaccaro ma che ha parlato in maniera generale della composizione dei nuclei familiari, per cui invita il consigliere ad osservare il regolamento, e che solo lui è il garante del regolamento, se poi dovesse sbagliare si ricorre al Segretario Comunale.

Indi non essendoci altri interventi passa alla votazione dell'emendamento n. 4; consiglieri presenti e votanti n°9 (assenti: Mistretta, Almerico, Maggio).

Si ottiene il seguente esito:

Favorevoli n. 2: Vaccaro e Montalbano;

Non Favorevoli n. 7: Giacone, Ciaccio, Neglia, Pisciotta, Spera, Ferrarella, Rizzuto;

Astenuti n.0.

Il Consiglio non approva.

Indi il Presidente procede alla lettura dell'emendamento numero 6, presentato da tutti i Consiglieri del Gruppo Consiliare "Tutti per Camporeale con Montalbano Sindaco", avente ad oggetto "Proposta di emendamenti per l'approvazione del nuovo Regolamento della tassa sui rifiuti Tari ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022/RIF/ del 18.01.2020", che viene allegato sub lett. E).

A questo punto il Presidente del Consiglio procede alla lettura del parere tecnico – contabile non favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari sul precitato emendamento n.6, che si allega sub lett. F).

Indi procede alla lettura del parere del revisore dei conti sull'emendamento n. 6, dando atto che si tratta di parere non favorevole, e che viene allegato sub lett. G).

A questo punto il Presidente chiede se c'è qualcuno che vorrebbe intervenire su questo emendamento. Chiede di intervenire il Consigliere Vaccaro e chiede che il Responsabile del Servizio rispondesse a questa domanda: si richiama al contenuto della motivazione del parere non favorevole dato dal responsabile, e per quanto riguarda il riferimento alla previsione dell'importo del PEF 2023, già

previsto nel redigendo bilancio, fa osservare che il bilancio di previsione ancora non è stato fatto, quindi diciamo, anche se si sta lavorando, si è ancora in tempo per inserire tale cifra nel bilancio. Per cui se questa è una motivazione, chiede di sapere il perché del parere non favorevole visto che tale somma si può ancora inserire nel bilancio. Continua dicendo che visto che in Giunta è stato approvato lo schema di bilancio chiede di sapere perché non si possa prevedere sia la somma precedente di 8.000 euro, sia questa per le associazioni. Quindi, diciamo che, chiedo, come mai non si sia presa in considerazione questa strada.

Il Presidente chiede chi voglia rispondere, la parte politica o il funzionario.

Risponde il Responsabile dei Servizi Finanziari che precisa che il bilancio di previsione è già stato approvato in Giunta, quindi già c'è uno schema di bilancio, e dobbiamo rispettare gli equilibri di bilancio, per cui se già lo schema è completato, non posso andare a variare oggi, e poi, giustamente, dovrei prevedere da quali capitoli togliere le somme per finanziare gli 8.400 euro, e quello delle associazioni, cioè non è una cosa fattibile in questo senso, perché non rispetterei gli equilibri di bilancio, le somme devono essere prelevate da una parte, e rimesse da un'altra, giustamente, quindi non posso spostarle a mio piacimento.

Il Presidente chiede al Ragioniere se ha finito e indi dà la parola al consigliere Montalbano.

Interviene il Consigliere Montalbano sottolineando che quello che ha detto il Ragioniere è corretto, perché la responsabilità è nostra. Il problema è che devono essere i Consiglieri ad accettare l'emendamento e fare la variazione del bilancio, e invece l'emendamento è stato bocciato dalla maggioranza, perché non avete voluto prendere in considerazione queste cose, che non servono in tasca a nessuno, se non a tutti i cittadini. Aggiunge che la seconda cosa che vorrebbe capire è una: qui si dice che è palesemente illegittima, per cui vorrebbe capire come nel Regolamento 21, modificato nel 22, questa voce era presente, e c'era stato un parere favorevole, che noi l'abbiamo approvato, e ora adesso diventa illegittima e non si sa come andare a votare. Dice che ci sono delle cose che escono dalla ragione, dalla normalità dei ragionamenti, perché questo significa. Aggiunge che gli viene detto che tanto le associazioni non hanno mai pagato. Per cui si chiede perché non normalizzare una cosa, che è un qualche cosa di sbagliato; cercare di normalizzare un comportamento; e cercare di fare la cosa giusta è normalizzare. Sottolinea che quello che ha detto la ragioneria è corretto, perché lei fa numeri mentre noi non facciamo numeri, noi dobbiamo venire incontro alla gente, dobbiamo fare delle cose che servono per le persone, sia per i nuclei che hanno avuto questo aggravamento delle tasse, sia per le associazioni che lavorano senza scopo di lucro, perché non c'è nessun motivo che queste persone debbano pagare la tassa sui rifiuti. Quindi la responsabilità è solo del Consiglio e nostra. Io ho finito.

Interviene il Responsabile servizi finanziari aggiungendo che le associazioni, se attualmente non pagano, dovrebbero pagare, come previsto per regolamento, anche se hanno la residenza, se sono nella residenza della sede legale dell'associazione, si potrebbe anche far pagare per una parte dove hanno la sede legale. Perché è sempre quella la storia.

Indi il Presidente non registrandosi altri interventi passa alla votazione dell'emendamento n.6; Consiglieri presenti e votanti 9 (assenti: Mistretta, Almerico, Maggio).

Si ottiene il seguente esito:

Favorevoli n. 2: Vaccaro e Montalbano;

Non Favorevoli n. 7: Giaccone, Ciaccio, Neglia, Pisciotta, Spera, Ferrarella, Rizzuto;

Astenuti n.0.

Il Consiglio non approva.

Indi il Presidente passa alla votazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione nuovo regolamento della tassa sui rifiuti TARI ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2020".

Consiglieri presenti e votanti 9 (assenti: Mistretta, Almerico, Maggio); si ottiene il seguente esito:

Favorevoli n. 7: Giacone, Ciaccio, Neglia, Pisciotta, Spera, Ferrarella, Rizzuto.

Non Favorevoli n. 2: Vaccaro e Montalbano.

Astenuti n.0.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta di delibera;

UDITA la lettura del Presidente del Consiglio;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta, espressi ai sensi di legge;

VISTO il parere favorevole del Revisore unico dei conti sulla proposta;

UDITI gli interventi;

CON VOTI favorevoli n°7, contrari n°2 ed astenuti n°0,

DELIBERA

APPROVARE la superiore proposta di delibera.

IL PRESIDENTE

Mette ai voti l'IMMEDIATA ESECUTIVITA della proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Con separata votazione;

-CON VOTI favorevoli n°7 (Giacone, Ciaccio, Neglia, Pisciotta, Spera, Ferrarella, Rizzuto), contrari n°2 (Vaccaro, Montalbano) e astenuti n°0, espressi ai sensi di legge, così come proclamati dal Presidente, dichiara il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Giuseppe Giacone

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to NICOLA GIACONE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Doriana Nastasi

E' copia conforme all'originale

Camporeale, 05-06-2023

IL SEGRETARIO GENERALE

X 

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

su conforme attestazione del Messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno _____ e per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

Camporeale _____,

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31-05-2023 :

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute osservazioni e/o reclami;

Perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Camporeale, 05-06-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

X 

PUBBLICAZIONE

ESTRATTO DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATO PUBBLICATO AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L.R. N°22/2008, COME MODIFICATO DALL'ART.6 DELLA L.R. N°11/2015 IN DATA _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE